

REGOLAMENTO (CE) N. 2574/2001 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2001****che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell'OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.
- (2) Per i prodotti elencati nell'allegato I, punti A e B, del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (3) I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2002, dal regolamento (CE) n. 2572/2001 della Commissione ⁽³⁾.

- (4) Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.
- (5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le specie che rientrano nei criteri stabiliti dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2002, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

⁽³⁾ Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO (*)

1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di riferimento (in EUR/t)				
		Pesce eviscerato con testa (1)		Pesce intero (1)		
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	
Aringhe della specie Clupea harengus ex 0302 40 00	1		—	F011	122	
	2		—	F012	187	
	3		—	F013	177	
	4a		—	F016	112	
	4b		—	F017	112	
	4c		—	F018	234	
	5		—	F015	208	
	6		—	F019	104	
Scorfani o sebasti (Sebastes spp.) ex 0302 69 31 e ex 0302 69 33	1		—	F067	949	
	2		—	F068	949	
	3		—	F069	796	
Merluzzi della specie Gadus morhua ex 0302 50 10	1	F073	1 146	F083	827	
	2	F074	1 146	F084	827	
	3	F075	1 082	F085	636	
	4	F076	859	F086	477	
	5	F077	605	F087	350	
Gamberelli boreali (Pandalus borealis) ex 0306 23 10			Cotti in acqua		Freschi o refrigerati	
			Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
	1	F317	5 091	F321	1 161	
2	F318	1 785	—	—		

(1) Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzo di riferimento (in EUR/t)	
1. Scorfani o sebasti (Sebastes spp.) ex 0303 79 35 ex 0303 79 37	F411	Interi: — con o senza testa	942	
ex 0304 20 35 ex 0304 20 37	}	F412	Filetti: — con lisce («standard»)	1 896
		F413	— senza lisce	2 140
		F414	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 263

(*) Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell'allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri».

Prodotti	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzo di riferimento (in EUR/t)
2. Merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> e <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41	F416	Interi, con o senza testa	1 095
ex 0304 20 29	F417	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	2 404
	F418	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 719
	F419	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 602
	F420	— filetti individuali o completamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 944
	F421	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 903
ex 0304 90 38	F422	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	1 406
3. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)		Filetti:	
ex 0304 20 31	F424	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	1 503
	F425	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 655
	F426	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	1 476
	F427	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	1 665
	F428	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	1 751
ex 0304 90 41	F429	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	987
4. Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)		Filetti:	
ex 0304 20 33	F431	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	2 287
	F432	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 659
	F433	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 537
	F434	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 822
	F435	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 960
5. Merluzzo dell'Alasca (<i>Theragra chalcogramma</i>)		Filetti:	
ex 0304 20 85	F441	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	1 137
	F442	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 311
6. Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)		Filetti doppi di aringa:	
ex 0304 10 97	F450	— di peso superiore a 80 g al pezzo	500
ex 0304 90 22	F450	— di peso superiore a 80 g al pezzo	455